



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922
TEL. 070/93529200 FAX 070/9353260

ORDINANZA N. 20 del 14/08/2015

OGGETTO: Misure per la tutela della sicurezza e della salute pubblica, per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana e la disciplina degli orari e modalità di diffusione sonora, l'apertura e la chiusura delle attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Premesso che:

- con la Legge n. 214 del 22.12.2011 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, nonché di quelle di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, sono state di fatto ampliate le fasce orarie di prestazione di servizio, con la conseguenza di aumentare l'attrattiva e la presenza di clienti ed avventori soprattutto nelle ore serali e notturne, anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno ed all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle attività;
- lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale con l'impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora e musicale, piano bar e musica dal vivo, sia all'interno delle attività che all'esterno o nelle adiacenze (come nel caso delle attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande), comporta un consistente afflusso di persone nelle aree interessate, anche al solo scopo di fruire dell'offerta musicale, determinando di fatto possibili cause di disturbo al riposo dei residenti e della quiete pubblica in generale;
- tali circostanze condizioni di affollamento ambientale e lo stazionamento soprattutto nei pressi delle attività e dei locali fino a tarda notte e fino alle prime ore del mattino soprattutto nei periodi estivi, con il correlato consumo di alimenti e bevande sul posto, favoriscono e consentono l'insorgere di comportamenti incivili gravemente lesivi per il decoro cittadino, pregiudicanti l'igiene, la salute, la sicurezza urbana e delle persone, del patrimonio pubblico e privato e di conseguenza lo scadimento generale della qualità urbana;

- tali condotte sono individuate soprattutto nell'abbandono di rifiuti (bottiglie in vetro spesso frantumate, plastica, carta e lattine) nelle strade e nelle adiacenze dei locali di intrattenimento e somministrazione, negli schiamazzi, nei danneggiamenti dell'arredo urbano, nella diffusione musicale ad alto volume da parte degli esercenti, negli imbrattamenti dei muri o delle aree interessate, spesso anche con "rifiuti corporali".
- diverse, frequenti ed articolate sono state, nel tempo, le segnalazioni e gli esposti, le richieste di intervento da parte di cittadini e di residenti ai vari organi di controllo (Carabinieri e Polizia Municipale), nelle varie zone del Paese per la regolazione ed il rispetto delle norme, senza riuscire però ad arginare, contenere o ridurre i fenomeni descritti che assumono ormai proporzioni difficilmente controllabili dato l'ingente flusso di persone nelle zone interessate;
- tanto costituisce condizione di sussistenza di un effettivo rischio per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;

Considerato che:

- l'amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione ed allo sviluppo turistico, ma anche perché offrono a tutta la cittadinanza, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertimento entro i confini comunali, con particolare riferimento ai giovani che vengono sottratti al grave rischio di incidenti stradali cui si esporrebbero qualora, non trovando in paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località esterne;
- tali attività possono tuttavia costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- l'ingente flusso di persone nelle zone interessate anche alla "movida" serale e notturna, gli assembramenti di persone, di avventori e clienti nelle adiacenze delle attività, sono caratterizzate dagli atteggiamenti incivili sopra evidenziati e risultano pregiudizievoli della incolumità delle persone, del decoro urbano, dell'igiene e della sicurezza urbana in generale;
- risulta necessario garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo dei residenti ed alla quiete pubblica in generale, contenendo le emissioni sonore, gli schiamazzi, tutelando il decoro urbano, l'igiene e la pulizia delle aree evitando dunque l'abbandono indiscriminato di rifiuti sul posto, attraverso l'adozione di misure preventive e correttive;

Riconosciuta, in ogni caso, la necessità di rendere compatibili le esigenze delle parti interessate di convivenza tra cittadini residenti ed attività imprenditoriali, nel pieno rispetto delle norme, provvedendo al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti con opportune e specifiche misure preventive e incrementare al tempo stesso la consapevolezza e la sensibilità sociale, in particolare dei giovani, alle esigenze della corretta fruizione degli spazi urbani ed al rispetto dei beni culturali.

Rilevata ed accertata la condizione di ordinario prevedibile pericolo che potrebbe minacciare la sicurezza urbana connessa al verificarsi degli eventi sopradescritti, nelle more del perfezionamento dello specifico Regolamento di Polizia Urbana da parte dell'Amministrazione Comunale, i cui tempi impongono l'esigenza di dotarsi di uno strumento giuridico che preveda idonee azioni di prevenzione immediate, del controllo e della repressione delle condotte non conformi.

Visti in merito la legge n. 447/1995, il DPCM n. 215/1999, il DPCM 14/11/1997, IL DPR n.227/2011 disciplinanti la materia del contenimento e la riduzione del rumore acustico ambientale;

Visto il Titolo III della L.R. n.5 del 18 Maggio 2006 avente ad oggetto la "Disciplina generale delle attività commerciali", e precisamente "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006 della Regione Sardegna L.R. 18/05/2006 n. 5, art. 22 - Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. DIRETTIVE GENERALI;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del 28.11.2006 avente come oggetto "L.R.18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico";

Visto l'art. 54, comma 3 del DLgs n. 267/2000;

Visto l'art, 2 lett. b) ed e] del DM 5 agosto 2008;

Visto il Decreto 24 luglio 2008 N. 125;

Vista la legge n. 689/1981 art. 16 c. 2;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 3 c.6 e c.7

DISPONE ED ORDINA QUANTO SEGUE:

I limiti minimi e massimi di esercizio nonché gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione aperti al pubblico e delle attività di somministrazione non aperte al pubblico, tra cui i circoli privati e i locali di intrattenimento. Entro gli stessi limiti minimi e massimi, ogni singolo operatore ha la facoltà di scegliere l'orario del proprio esercizio, ferma restando la necessità di pubblicizzare l'orario e la garanzia del servizio all'utenza. Le Misure di tutela della sicurezza urbana e di salute pubblica per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana, disciplina degli orari, modalità di diffusione sonora e di vendita di bevande.

Art.1

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

A. RISTORANTI

Dal Lunedì al Giovedì:

Limite di servizio minimo: 7 ore - Limite di servizio massimo 18 ore
Ora di apertura 7.00 - Ora di chiusura 01.00

Venerdì, Sabato e Domenica:

Limite di servizio minimo: 7 ore - Limite di servizio massimo 19 ore
Ora di apertura dalle 7.00 alle 02.00

Chiusura settimanale: facoltativa.

B. BAR ED ESERCIZI SIMILARI:

Dal Lunedì al Giovedì:

Limite di servizio minimo: 12 ore - Limite di servizio massimo 19 ore
Ora di apertura 6.00 - Ora di chiusura 01.00

Venerdì, Sabato e Domenica (e tutti i giorni da Giugno a Settembre):

Limite di servizio minimo: 12 ore - Limite di servizio massimo 20 ore
Ora di apertura 6.00 - Ora di chiusura 02.00

Chiusura settimanale: facoltativa.

C. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO (CIRCOLI PRIVATI)

*** i circoli privati non sono soggetti di norma alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere l'attività sociale e ricreativa.**

Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

Limite di servizio minimo: 8 ore - Limite di servizio massimo 15 ore
Ora di apertura 11.00
Ora di chiusura 02.00

D. DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI ED IN GENERE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO (AUTORIZZATI A NORMA DEL T.U.L.P.S)

Ora di apertura 17.00

Ora di chiusura 05.00

CARTELLO ORARI

L'esercente dovrà predisporre apposito cartello, ben visibile ed esposto al pubblico, contenente l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura osservato nel pubblico esercizio e della giornata di riposo qualora intenda avvalersi di eventuale turno di chiusura settimanale.

Il cartello dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni eventuale variazione.

Art.2

MODALITA' DI VENDITA DELLE BEVANDE E PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI DI INCIVILTA' URBANA

- a) al fine di contrastare i comportamenti di sostanziale inciviltà, determinati dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro ed in lattine, ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati, è vietato effettuare la vendita di bevande da asporto oltre le ore 24:00, tuttavia sarà possibile consumare oltre tale orario e fino agli orari stabiliti dal precedente art.1 negli spazi di pertinenza delle attività di somministrazione.
- b) è severamente vietato abbandonare sul suolo pubblico o fuori dai contenitori i rifiuti derivanti dal consumo di alimenti e bevande;
- c) I titolari di attività commerciali in sede fissa, di esercizi artigianali alimentari, delle attività di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di attività artigianali, hanno l'obbligo di assicurare, sia durante lo svolgimento delle attività sia al termine delle stesse, la pulizia e la condizione di igiene da rifiuti delle aree esterne adiacenti alla propria attività, in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti dall'attività stessa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti ed assimilati;
- d) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, si fa divieto di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana causati senza necessità o dovuti alla mancanza di precauzione quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti - bottiglie in vetro e lattine in particolare - schiamazzi notturni, grida, imbrattamento di muri dei monumenti o degli spazi pubblici, del patrimonio privato e dei manufatti di arredo urbano (panchine, cancelli, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici spray, disegni, segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione o adesivi;

Art. 3

MODALITA' DI DIFFUSIONE SONORA E INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

- a) E' consentita la diffusione sonora di intrattenimento musicale con l'impiego di impianti elettroacustici di amplificazione sonora e relativi diffusori, musica dal vivo, piano bar, derivante dai pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali e di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande secondo la seguente disciplina:

I. ALL'INTERNO DEI LOCALI:

- per attività che non comportino emissioni superiori ai limiti stabiliti dalla legge, non oltre le ore 01:00;

- per attività per cui si prevede la possibilità di produzione di valori di emissione superiori a quelli di cui del D.P.C.M. del 01/03/1991 e ss.mm.ii., non oltre le ore 24:00 nel centro abitato, salvo il limite più restrittivo imposto dal Comune per la tutela di particolari situazioni;

*N.B. Durante le attività di allietamento e trattenimento le porte e le finestre dei locali devono essere mantenute chiuse. In ogni caso, i suoni devono essere particolarmente moderati, tanto da non essere uditi all'esterno nel centro abitato dopo le ore 24:00;

II. NEGLI SPAZI ESTERNI DEI LOCALI O ALL'APERTO:

- DA OTTOBRE A MAGGIO
Dal Lunedì alla Domenica, non oltre le ore 24,00.
- è vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8,00 dello stesso giorno.
- DA GIUGNO A SETTEMBRE
nei giorni dal lunedì al giovedì non oltre le ore 24,00
nei giorni venerdì, sabato e domenica non oltre le ore 01,00
- è vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8,00 dello stesso giorno.

- b) Le attività di diffusione sonora e musicale svolte all'esterno dell'attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n.447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione - Tabella B - Leq in dB(A) del DPCM 14-11-1997 relativo alla specifica classe di destinazione acustica d'uso del territorio - zonizzazione acustica e dei valori limite di immissione - Tabella C - DPCM 14-11-1997;
- c) L'esercente può, su propria richiesta formale e motivata, richiedere al Comune almeno 30 giorni prima di un determinato evento, deroghe temporanee a quanto stabilito nella presente Ordinanza, presentando idonea documentazione di impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità ad abitazioni private o per le altre misure adottate, sia stato ridotto il disturbo derivante dalla propria attività di intrattenimento musicale;

Art.4 DISPOSIZIONI FINALI

- Le Ordinanze precedenti in materia sono integralmente abrogate e sostituite dalla presente Ordinanza.
- La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa agli organi di vigilanza e di pubblica sicurezza per i provvedimenti di propria competenza.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza deve farsi riferimento alle norme vigenti;

- Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del DLgs 18.08.2000, n. 267, il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi pubblici;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica nei termini di legge e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971, n. 1199;

Gli Agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa il Rispetto della presente.

Copia della presente Ordinanza viene affissa all'Albo dell'Ente e si trasmette:

- Ai Titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- All'Ufficio Polizia Municipale;
- Al Responsabile dello Sportello Unico;
- Al Comando dei Carabinieri di Pabillonis;
- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
- Alla Questura di Cagliari;
- Alla ASL n.6 di Sanluri;
- Al Comando della Guardia di Finanza Tenenza Sanluri;
- Agli Organi di informazione.

Il Sindaco
Riccardo Sanna